

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1281/76 DEL CONSIGLIO**

**del 1° giugno 1976**

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 567/76 che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato entro il 15 aprile 1976**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 567/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto il cui contratto di distillazione deve essere approvato entro il 15 aprile 1976<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 798/76<sup>(4)</sup>, stabiliscono limiti di tempo per la conclusione dei contratti di distillazione e per la loro approvazione da parte degli organismi d'intervento nonché per lo svolgimento delle operazioni; che taluni produttori esitano ad avvalersi delle facoltà offerte dal regolamento e non hanno pertanto presentato tempestivamente la relativa domanda; che, per tale motivo, le operazioni di distillazione vertono su un quantitativo inferiore a quello necessario per un completo risanamento del mercato; che è pertanto opportuno prevedere una seconda serie di operazioni di distillazione;

considerando che per la seconda serie di operazioni di distillazione è necessario prevedere che il pagamento del prezzo minimo d'acquisto possa essere effettuato dall'organismo d'intervento in una sola volta allo scopo di snellire le procedure amministrative;

considerando che la disposizione che stabilisce la fine delle operazioni di distillazione per una certa data può provocare difficoltà quando, per motivi imprevedibili,

le distillerie siano costrette a sospendere per un certo tempo l'operazione di distillazione; che, per rendere queste operazioni il più possibile efficaci, sembra opportuno disporre che, in casi fortuiti o in casi di forza maggiore, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato possa autorizzare le distillerie a riprendere l'operazione in questione per un numero di giorni pari al numero di giorni in cui le operazioni di distillazione sono state sospese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 567/76 è sostituito dal paragrafo seguente:

- 1. Per una prima serie di operazioni, i produttori che desiderano far distillare la totalità o parte della loro produzione di vini da pasto concludono entro il 31 marzo 1976 con i distillatori di loro scelta contratti revocabili di consegna di vini da pasto. Tali contratti sono validi unicamente se sono approvati dall'organismo d'intervento entro il 15 aprile 1976.

Per una seconda serie di operazioni, i produttori che desiderano far distillare la totalità o parte della loro produzione di vini da pasto concludono entro il 15 giugno 1976 con i distillatori di loro scelta contratti revocabili di consegna di vini da pasto. Tali contratti sono validi unicamente se sono approvati dall'organismo d'intervento entro il 30 giugno 1976.

*Articolo 2*

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 567/76 è completato dal paragrafo seguente:

- 7. Nel contesto della seconda serie di operazioni di distillazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto può essere effettuato dall'organismo d'intervento in una sola volta dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 93 dell' 8. 4. 1976, pag. 10.

*Articolo 3*

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 567/76 è sostituito dal testo seguente :

• 1. Le operazioni della prima serie non possono aver luogo anteriormente al 1° aprile 1976 né dopo il 31 luglio 1976.

Le operazioni della seconda serie non possono aver luogo anteriormente al 15 giugno 1976 né dopo il 30 settembre 1976.

2. Qualora, per un caso fortuito o un caso di forza maggiore, una distilleria sia costretta a sospendere l'operazione di distillazione, l'organismo d'inter-

vento dello Stato membro interessato può autorizzarla a riprendere l'operazione in questione per un numero di giorni pari al numero di giorni in cui le operazioni di distillazione sono state sospese. L'operazione di distillazione deve tuttavia essere terminata non oltre il 30 settembre 1976.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

---